



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 218

del 14.11.2011

OGGETTO

TAR Lazio-Roma. Ricorso del Comune di Molfetta contro il Ministero dello Sviluppo Economico avverso non ammissibilità progetti comunali di realizzazione impianti per produzione energia da fonti rinnovabili.

L'anno duemila**undici**, il giorno **quattordici** del mese di **novembre** nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Assente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con avviso pubblico del 30.12.2010 a firma del Direttore Generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, il Ministero dello Sviluppo Economico indicava *"procedura di evidenza pubblica per la selezione ed il finanziamento, mediante contributo, di progetti innovativi ed esemplari riguardanti la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, su edifici di proprietà pubblica, ubicati nelle Regioni Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) a valere sulle risorse della linea di attività 1.3 del POI (Programma Operativo Interregionale) 2007-2013"*.
- L'art. 8, comma 3, del predetto avviso pubblico consentiva la presentazione di più iniziative (ciascuna delle quali avrebbe potuto riguardare interventi aventi ad oggetto non più di tre edifici) di valore compreso tra € 300.000,00 ed € 1.000.000,00.
- Il Comune di Molfetta partecipava alla procedura, inoltrando entro il termine stabilito 4 domande di contributo per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui seguenti edifici:
 - a) Palazzetto dello Sport "Giosuè Poli" (costo totale del progetto: € 999.306,10);
 - b) Scuola dell'infanzia "Filippetto" (costo totale del progetto: 604.123,00 oltre IVA);
 - c) Scuola dell'infanzia "Papa Giovanni XXIII" (costo totale del progetto: € 608.103,00 oltre IVA);
 - d) Scuola dell'infanzia "De Amicis" (costo totale del progetto: € 472.961,00 oltre IVA).
- All'esito della valutazione di tutte le domande pervenute, con decreto del 16.09.2011 del Direttore Generale il Ministero ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento nei limiti della dotazione di risorse complessivamente disponibili, incrementata fino ad € 20.772.555,78 a seguito della deliberazione del 05.05.2010 del Comitato tecnico congiunto di attuazione del programma.
- Dall'esame della graduatoria risulta che tutte le istanze presentate dal Comune di Molfetta sono state ritenute *"non ammissibili a finanziamento per mancato rispetto dei requisiti minimi di ammissibilità previsti dall'Avviso pubblico"*.
- Nessuna specifica motivazione risulta, tuttavia, indicata con riferimento all'esclusione delle predette domande di contributo.
- L'Amministrazione Comunale ha, quindi, presentato istanza di accesso per ottenere copia dei verbali di valutazione della Commissione.
- Ad oggi tale istanza non è stata ancora riscontrata;

Ritenuto, pertanto, di impugnare dinanzi al competente TAR Lazio-Roma il decreto in data 16.09.2011 del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico di non ammissibilità dei progetti comunali per violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3 e seguenti della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni;

Ritenuto, altresì, di affidare l'incarico di assistere e difendere l'Ente agli Avv.ti Carlo Tangari e Gennaro Notarnicola, con unico mandato e conseguente unica parcella da suddividere fra i due professionisti;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n. 267, per quanto di

competenza, solo dal Dirigente del Settore AA.GG. sulla regolarità tecnica, mentre sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere del Dirigente del Settore Economico-Finanziario per quanto attiene la regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di impugnare dinanzi al competente TAR Lazio-Roma il decreto in data 16.09.2011 del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico di non ammissibilità dei progetti comunali per violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3 e seguenti della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni, con eventuale estensione - con motivi aggiunti - al ricorso principale.
- 2) Di affidare, all'uopo, l'incarico di assistere e difendere l'Ente con unico mandato e conseguente unica parcella, agli Avv.ti Carlo Tangari e Gennaro Notarnicola, con studio in Bari, alla Via Piccinni n. 150.
- 3) Di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente nel contenzioso di cui trattasi e la procura ad litem al professionista incaricato, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 4) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 5) Di dare atto, altresì, che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n. 168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 6) Di trasmettere il presente provvedimento all'U.A. Affari Legali per gli adempimenti di competenza.